

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
MARTEDI' 16 OTTOBRE 2012
18^a seduta

Presidenza del Presidente del Senato
SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 14,15.

**SEGUITO E CONCLUSIONE DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI
MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUTO, BILANCI E
CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI (DOC. II, NN. 34, 35, 36 E 37)**

Il PRESIDENTE introduce i lavori ricordando che la Giunta aveva deliberato nella precedente seduta di avviare i lavori di modifica del Regolamento in materia di statuto e contributi ai Gruppi parlamentari, prendendo le mosse dalla proposta di modificazione a firma dei Senatori Questori (Doc. II, n. 35).

Entro il termine già fissato per la giornata di ieri, sono pervenute alla Presidenza sedici proposte emendative sulle quali chiede che il senatore Ceccanti, nello svolgere la relazione, possa sin dal principio soffermarsi, esprimendo il proprio orientamento.

Il relatore, senatore CECCANTI, illustra il contenuto della proposta di modificazione del Regolamento a firma dei Senatori Questori osservando come essa si componga di quattro articoli, il primo dei quali denomina come statuti gli odierni regolamenti interni dei Gruppi, stabilisce le modalità di trasmissione e pubblicazione di questi ultimi e svolge norme relative a competenze e responsabilità interne a ciascuna compagine parlamentare. L'articolo 2 è relativo ai locali, alle attrezzature e ai contributi destinati ai Gruppi parlamentari, mentre l'articolo 3 si riferisce alla gestione contabile e finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti della modifica del Regolamento.

Accogliendo l'invito del Presidente, passa quindi ad esprimere il proprio avviso sul contenuto di ciascuna delle norme illustrate muovendo già da ora dalle proposte emendative ad esse riferite.

Innanzitutto non ritiene di condividere l'intento sotteso alla proposta premissiva 01.1 di fornire una definizione della natura dei Gruppi parlamentari. È vero, infatti, che la Camera dei deputati si è mossa in questa direzione, tuttavia prendere posizione su una questione tanto delicata e complessa, peraltro con una formulazione che lascerebbe adito a non pochi dubbi e in molti ambiti, non gli appare opportuno. Con ciò dichiarando la propria contrarietà alla proposta citata, ritiene invece importante che si pervenga all'approvazione delle proprie proposte emendative 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, le quali rispettivamente sono orientate ad attribuire all'organo assembleare di ciascun Gruppo la competenza ad approvare il rendiconto e lo statuto; a sostituire, ovunque ricorra, il termine stesso di "statuto", con quello più tradizionale e giuridicamente proprio, di "regolamento"; infine, a stabilire forme di pubblicità dei documenti relativi

all'organizzazione interna dei Gruppi, anche con riferimento ai trattamenti economici corrisposti per ciascun livello di inquadramento del personale.

Con riguardo all'articolo 2 dichiara di voler ritirare il proprio emendamento 2.2, affinché abbiano ingresso nella proposta le disposizioni recate dall'emendamento 2.1, a firma del senatore Zanda; quest'ultimo riformula la disciplina in materia di locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi, stabilendo, tra l'altro, il principio di onnicomprensività del finanziamento annuale e di proporzionalità del suo ammontare alla consistenza numerica dei Gruppi.

Con riferimento all'articolo 3 gli appaiono condivisibili le proposte 3.2 del senatore Belisario, 3.4 a sua propria firma, di contenuto sostanzialmente identico alla successiva 3.5, anch'essa del senatore Belisario. Infine si dice favorevole all'emendamento 3.6 con il quale il senatore Quagliariello intende disciplinare la sorte delle quote non spese e restituite dai Gruppi ai sensi del comma 8 attualmente previsto dalla proposta in esame.

Hanno luogo quindi diffusi scambi di opinioni ed orientamenti sul testo dell'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BELISARIO insiste sull'opportunità di consegnare al Regolamento, con l'emendamento premissivo 01.1, una definizione dei Gruppi parlamentari che ne rafforzi il legame con i partiti politici.

Svolgono argomenti contrari all'intento definitorio sotteso a tale proposta emendativa il senatore PASTORE e la senatrice FINOCCHIARO. Quest'ultima, oltre a rilevare alcune ambivalenze insite alla definizione proposta, ne sottolinea il potenziale e controverso impatto sistematico.

Si svolge quindi un dibattito sull'articolo 2 e le proposte emendative ad esso riferite.

Il senatore BELISARIO ritiene condivisibile l'introduzione dei principi di onnicomprensività e ammontare proporzionale alla consistenza dei trasferimenti annuali in favore dei Gruppi e ritiene decisivo salvaguardare il bene primario della chiarezza, della trasparenza e dell'intelligibilità della corresponsione e dell'impiego delle risorse trasferite. Aggiunge tuttavia che non si può non tener conto dei criteri in base ai quali si è sino ad ora disciplinata l'assegnazione del personale ai Gruppi parlamentari all'inizio della Legislatura.

Il senatore PASTORE si limita a chiarire come il proprio emendamento 2.4 tenda a introdurre tra le attività dei Gruppi parlamentari cui destinare le risorse trasferite anche quella di natura schiettamente politica; quest'ultima, solo al prezzo di una difficile ed inopportuna distinzione terminologica, potrebbe essere differenziata dall'attività parlamentare.

La senatrice FINOCCHIARO ritiene che il criterio di computo dell'ammontare dei trasferimenti in senso proporzionale alla consistenza di ciascun Gruppo sia l'unica via concretamente percorribile in termini sistematici e di logica organizzazione delle strutture afferenti alle compagini di Senatori. Le pare poi comprensibile l'intento

illustrato dal senatore Pastore con riferimento alla proposta emendativa 2.4 da questi presentata.

Per il senatore ZANDA la definizione offerta con il proprio emendamento 2.1, che riscrive l'intera disciplina dell'articolo 2 della proposta dei Senatori Questori, appare sufficientemente precisa e, in proposito, ritiene opportuno che si mantenga il legame con le attività parlamentari per l'impiego delle risorse trasferite dal Senato ai Gruppi.

Al senatore CALDEROLI sembra che la distinzione formalistica tra attività parlamentare e attività politica dei Gruppi, così da escludere la seconda dalle possibilità di impiego delle risorse economiche trasferite, sia non condivisibile e comunque ardua da regolare e mantenere.

Il senatore QUAGLIARIELLO osserva che dietro alla stesura del testo dell'articolo 2 si situano questioni particolarmente rilevanti per la vita di questa assemblea parlamentare; in particolare, si deve aver riguardo a non facilitare la proliferazione dei Gruppi parlamentari, incentivandone la formazione con una disciplina eccessivamente dispersiva dei trasferimenti dal Senato in loro favore. Infatti, la moltiplicazione dei Gruppi parlamentari può incidere sugli equilibri politici e sui lavori di tutti gli organi del Senato. Se si muove da questo punto di vista si converrà che le altre questioni assumono contorni meno rilevanti. Pertanto si potrebbe pensare di adottare la decisione definitiva in punto di criteri per calcolare l'ammontare dei trasferimenti, in occasione dell'esame di modifiche regolamentari di maggior valore sistemico e di natura complessiva.

Il senatore D'ALIA interviene sull'articolo 2 e gli emendamenti che vi afferiscono. Afferma che i principi di proporzionalità in base alla consistenza e di onnicomprensività del trasferimento in favore dei Gruppi gli appaiono condivisibili; tuttavia disposizioni di tal fatta, non possono essere introdotte con radicalità perché, senza dubbio, vi sono attività condotte da ciascuna compagine di Senatori che non si pongono in diretta relazione con la consistenza numerica degli appartenenti al Gruppo. Dunque ritiene si debba evitare che talune funzioni, quale quella di documentazione e supporto di studio interno, siano precluse alle formazioni parlamentari meno numerose. A ciò si potrebbe provvedere con la garanzia di un ammontare minimo eguale per tutti che possa essere, ad esempio, determinato, con deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Con il senso complessivo di queste considerazioni si dice concorde, infine, anche il senatore CALDEROLI il quale, passata la Giunta alla disamina degli emendamenti riferiti all'articolo 3, evidenzia lo spirito della proposta 3.1 a firma propria e del senatore Mazzatorta; quest'ultima intende consentire che l'attività di controllo della regolare tenuta della contabilità di ciascun Gruppo possa essere effettuata anche da soggetti non organizzati in forma societaria.

Non essendovi altri Senatori che intendono intervenire si passa alle votazioni.

Il PRESIDENTE pone in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Risulta respinto l'emendamento 01.1, mentre vengono approvate le successive proposte 1.1, 1.2,

1.3 e 1.4, quest'ultima in un testo corretto in cui il riferimento alla parola "statuto", viene sostituita dalla parola "regolamento". Con distinta votazione è quindi approvato l'articolo 1 come emendato.

In seguito ad interventi del RELATORE e dei senatori GIULIANO, D'ALIA, PASTORE e ZANDA, quest'ultimo riformula l'emendamento 2.1 in un nuovo testo; la proposta emendativa 2.1 (testo 2) sottoposta a votazione, risulta approvata mentre l'emendamento 2.2 viene ritirato e gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5 sono preclusi.

Posto in votazione, è quindi approvato l'articolo 2 come emendato.

Si passa alle votazioni riferite all'articolo 3. Dopo un breve intervento del RELATORE, l'emendamento 3.1, posto ai voti, è respinto. Dichiarato inammissibile l'emendamento 3.3, sono invece approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.2 e 3.6; l'emendamento 3.4 viene ritirato dal RELATORE il quale dichiara il proprio favore per l'accoglimento dell'emendamento 3.5.

Posta ai voti, quest'ultima proposta emendativa risulta approvata.

Con due distinte votazioni sono anche approvati l'articolo 3 come emendato e l'articolo 4.

La Giunta, dopo che il senatore CALDEROLI ha fatto rilevare il proprio voto contrario, conferisce infine mandato al RELATORE a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come emendato e a proporre l'assorbimento delle altre proposte di modifica regolamentare all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15.20 .

EMENDAMENTI AL DOC. II, N. 35

01.1

Belisario

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifica all'articolo 14 del Regolamento)

All'articolo 14 del Regolamento, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I Gruppi parlamentari sono associazioni di senatori la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Definizione e composizione dei Gruppi parlamentari».

Art. 1.

1.1 Il Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: «dalla propria costituzione,» aggiungere le seguenti: «l'assemblea di».

1.2 Il Relatore

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «statuto» con la seguente: «regolamento».

Conseguentemente, nel titolo del documento, sostituire la parola: «statuto» con la seguente: «regolamento».

1.3 Il Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-ter», dopo le parole: «indica in ogni caso» aggiungere le seguenti: «nell'assemblea del Gruppo».

1.4 (v. testo corretto) Il Relatore

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «3-ter» inserire il seguente:

«3-quater. Lo statuto individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento ai trattamenti economici corrisposti per ciascun livello di inquadramento del personale».

1.4 (testo corretto)

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «3-ter» inserire il seguente:

«3-quater. Il regolamento individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna del Gruppo, anche con riferimento ai trattamenti economici corrisposti per ciascun livello di inquadramento del personale».

Art. 2.

2.1 (v. testo 2)

Zanda

Sostituire il capoverso «Art. 16» con il seguente:

«Art. 16. – (Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari). - 1. Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. A ciascun Gruppo è altresì assicurato, a carico del bilancio del Senato, un finanziamento annuale onnicomprensivo, proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, per le finalità di cui al comma 2.

2. Le risorse a carico del bilancio del Senato complessivamente erogate in favore dei Gruppi parlamentari, come determinate in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinate dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale».

2.1 (testo 2)

Zanda

Sostituire il capoverso «Art. 16» con il seguente:

«Art. 16. – (*Locali, attrezzature e contributi destinati ai Gruppi parlamentari*). - 1. Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali, di attrezzature e di una dotazione minima di risorse relative al personale, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. A ciascun Gruppo è altresì assicurato, a carico del bilancio del Senato, un finanziamento annuale onnicomprensivo, proporzionale alla consistenza numerica dei Gruppi stessi, per le finalità di cui al comma 2.

2. Le risorse a carico del bilancio del Senato complessivamente erogate in favore dei Gruppi parlamentari, come determinate e definite in base alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza, sono destinate dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle attività politiche ad essa connesse, alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad esse ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento dei loro organi e delle loro strutture, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici del personale».

2.2

Il Relatore

Al capoverso «Art. 16», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. A ciascun Gruppo é altresì assicurato, a carico del bilancio del Senato, un finanziamento annuale onnicomprensivo, per le finalità di cui al comma 2».

2.3

Calderoli, Mazzatorta

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati dai Gruppi allo svolgimento delle attività parlamentari e politiche, ivi compresi gli ambiti relativi all'informatizzazione, alla comunicazione, agli studi e alle consulenze professionali, all'editoria e alla rappresentanza, nonché per il funzionamento degli organi e delle strutture e per il trattamento economico del personale».

2.4 Pastore

Al comma 2, dopo la parola: «parlamentare», aggiungere le seguenti: «, politica».

2.5 Pistorio

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle spese di comunicazione, di informazione e di sostegno dell'attività politica nella circoscrizione territoriale di elezione dei singoli parlamentari».

Art. 3.

3.1 Calderoli, Mazzatorta

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, il Consiglio di Presidenza individua gli organismi di revisione contabile incaricati della verifica della regolare tenuta della contabilità di ciascun Gruppo, della regolare rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e della conformità del rendiconto di esercizio alle scritture e alla documentazione contabile e della redazione di una relazione sul rendiconto di cui al comma 1».

3.2 Belisario

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1».

3.3 Belisario

Al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I Senatori Questori trasmettono il rendiconto alla Corte dei conti per il relativo controllo di conformità».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «del controllo di conformità», con le seguenti: «dei controlli di conformità».

3.4 Il Relatore

Al capoverso «Art. 16-bis», comma 7, quarto periodo, dopo le parole: «Le decadenze previste dal presente comma», inserire le seguenti: «comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza, le somme ricevute a carico del bilancio del Senato e non rendicontate. Tali deliberazioni».

3.5 Belisario

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comportano altresì l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Senato e non rendicontate, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza».

3.6

Quagliariello

Al primo comma, capoverso «Art. 16-bis.», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La quota non spesa e restituita di cui al comma 8 confluisce in appositi fondi, istituiti separatamente per ciascun Gruppo, e viene accantonata, per un periodo non inferiore a un anno, per far fronte a eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute».